

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Modifica del 1° ottobre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2010¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 2002² sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), cpv. 1 lett. d

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi:

- d. alle persone fisiche, ai Cantoni, ai Comuni e ad altre persone giuridiche per progetti a carattere innovativo nel settore della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia.

Art. 3 cpv. 1 lett. a e 3

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:

- a. che sono gestite da persone fisiche, Cantoni, Comuni o da altre persone giuridiche;

³ Gli aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo possono essere concessi se:

- a. il progetto ha valore di modello per lo sviluppo della custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia e contribuisce all'istituzione di posti di custodia per l'infanzia;
- b. il progetto beneficia di un sostegno finanziario erogato dai Cantoni o dai Comuni in cui viene realizzato; e
- c. i Cantoni o i Comuni che presentano una domanda di aiuti finanziari o partecipano al finanziamento di un progetto a carattere innovativo realizzato da terzi continuano a sostenere finanziariamente la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia con un importo complessivo almeno equivalente a quello dell'anno civile precedente l'inizio del progetto.

¹ FF 2010 1445

² RS 861

Art. 4 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Per progetti a carattere innovativo può essere impiegato al massimo il 15 per cento dei mezzi messi a disposizione mediante il credito d'impegno.

Art.5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione. Non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

² Gli aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne coprono al massimo un terzo delle spese della misura prevista all'articolo 3 capoverso 2 lettera a o b.

³ Gli aiuti finanziari destinati a progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi del progetto, valutazione compresa.

⁴ Gli aiuti finanziari sono concessi per tre anni al massimo.

Art.6 Domande di aiuti finanziari

¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

² Le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono presentare la loro domanda prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.

³ Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la loro domanda prima di iniziare l'attuazione della misura.

⁴ Le persone fisiche, i Cantoni, i Comuni e le altre persone giuridiche devono presentare la loro domanda prima di avviare il progetto a carattere innovativo.

Art. 7 Concessione di aiuti finanziari

¹ L'UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di custodia collettiva diurna, dalle strutture di custodia parascolastica e dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne; consulta preliminarmente l'autorità cantonale competente.

² L'UFAS concede aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo sulla base di contratti di prestazioni. Per i progetti gestiti da una persona fisica, da un Comune o da un'altra persona giuridica, consulta preliminarmente l'autorità cantonale competente.

Art. 10 cpv. 4

⁴ La durata di validità della presente legge è prorogata per l'ultima volta sino al 31 gennaio 2015.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° febbraio 2011 con effetto sino al 31 gennaio 2015.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss

La presidente: Erika Forster-Vannini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2011³.

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2011 con effetto sino al 31 gennaio 2015.

25 gennaio 2011

Cancelleria federale

³ FF 2010 5779

